

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (GU n.79 del 4-4-1942)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942

CAPO III

Dell'indegnità

Articolo 466

Art. 466. (Riabilitazione dell'indegno). Chi e' incorso nell'indegnita' e' ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e' stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnita', e' ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.